



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE
PROGETTO
"CO-LABORARE"
TRA

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità' e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione sociale (Codice Fiscale 80002870923), con sede in Via Roma 253 - 09123 Cagliari - rappresentata dalla **Dott.ssa Marika Batzella** (di seguito denominata "Regione") e l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola (Codice Fiscale/ Partita Iva 00634880033) con sede in Via Mazzini n. 117 – 28887 Omegna (VB) rappresentata dal **Dott. Adriano Giacoletto** (di seguito denominata "Ente")

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/15 del 10 dicembre 2009 con cui è stato approvato lo schema di "Accordo di collaborazione" tra l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – ed il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga, per la realizzazione del Progetto denominato RELI (promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l'attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali);

VISTO l'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociale n. 880 del 08.10.2010 con cui è stato approvato il Bando per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito del progetto nazionale RELI;

VISTO il Bando per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito del progetto nazionale "RELI – promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l'attivazione di un network nazionale di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali” finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito della Regione Sardegna;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 9/2018 del 08.02.2011, con cui è stata costituita la Commissione per la valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del Progetto Nazionale RELI, modificata dalla determinazione n. 534/11518 del 28 luglio 2011;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, protocollo n. 12333 rep. n. 569 del 17/08/2011, con cui è stata approvata la graduatoria relativa agli importi assegnati a ciascuna proposta progettuale presentata nell'ambito del progetto nazionale RELI;

CONSIDERATO pertanto che l'Ente è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione del progetto “CO-LABORARE” per una somma pari ad € 39.600,00

VISTA la lettera della Regione Autonoma della Sardegna inviata all'Ente in data 30/09/2011 protocollo n. 14166 con la quale viene comunicato l'importo del finanziamento ed il vincolo all'attivazione dei processi di reinserimento sociale e lavorativo;




Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione Sardegna incarica l'Azienda Sanitaria Locale del Verbanio-Cusio-Ossola di realizzare il progetto citato nelle premesse e ammesso al finanziamento per una somma pari ad € 39.600,00.

Art. 2

Efficacia – Durata – Proroga

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione della stessa, sottoscritta dall'Ente e spedita a mezzo A/R.
2. Conseguentemente l'Ente inizierà l'attività di progetto dando formale e tempestiva comunicazione di "avvio attività" che dovrà essere inoltrata alla Regione insieme ai documenti indicati nell'articolo 3, lettera d), della presente Convenzione. Tale comunicazione è obbligatoria.
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra, inviata dall'Ente alla Regione contestualmente ai documenti indicati nell' art. 3 della presente Convenzione e all'invio della presente Convenzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comunque non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della presente Convenzione.
4. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" potrà costituire motivo di invalidazione ed annullamento della presente Convenzione e revoca dell'erogazione del finanziamento previsto e dedicato al progetto.
5. La Convenzione prevede una durata totale finanziata di 24 mesi, salvo proroghe con una possibile estensione e rifinanziamento di altri 12 mesi sulla base dei risultati raggiunti e previa esistenza di idonei finanziamenti.
6. E' facoltà della Regione concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente da inoltrare entro 30 giorni dalla scadenza del progetto (24 mesi decorrenti dalla data di avvio attività) e approvazione formale trasmessa tramite lettera A/R o posta certificata da parte della Regione in caso di accoglimento della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiesta. Nella richiesta di proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.

Art. 3

Oneri dell'Ente

1. L'ente si impegna a :

- a) attivare il progetto denominato "CO-LABORARE" concernente i programmi di riabilitazione finalizzati al reinserimento socio- lavorativo di n. 9 utenti all'anno per due annualità con buon esito/andamento del programma di reinserimento. I 9 utenti inseriti nel primo anno dovranno essere differenti dai 9 utenti inseriti nel secondo anno.
- b) Compilare ed inviare, con scadenza semestrale, alla Regione Sardegna la tabella di valutazione scaricabile sul sito della Regione Sardegna nell' area dedicata al progetto Reli;
- c) Comunicare tempestivamente al Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna ogni eventuale nuovo inserimento di utenti a seguito di abbandono di altri utenti in carico;
- d) Inviare la presente Convenzione alla Regione Sardegna con raccomandata A/R entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione. Essa deve essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Ente e corredata dei seguenti documenti:
 - Ridefinizione, sulla base dei finanziamenti concessi, del piano finanziario precedentemente presentato e contenuto nel progetto inviato per la partecipazione al Bando. Tale nuovo piano finanziario dovrà essere inserito all'interno del progetto e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;
 - Comunicare formalmente alla Regione il proprio indirizzo di posta certificata, se esistente, o la non esistenza di tale indirizzo certificato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) Inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, l'agenda dei rapporti di attività e rendicontazione sulle spese effettivamente sostenute (secondo il modello scaricabile sul sito della Regione Sardegna nell' area dedicata al progetto Reli) corredata dai documenti di spesa in copia conforme all'originale; Tutta la documentazione deve essere inviata in triplice copia;
- f) Custodire le schede anagrafiche degli utenti coinvolti nelle attività di reinserimento al fine di consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione regionale;

Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata A/R presso il seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali

PROGETTO RELI


Via Roma 253 – 09123 CAGLIARI

Art. 4

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui alla presente Convenzione verranno realizzate secondo quanto previsto nella lettera di concessione del finanziamento citata nelle premesse e parte integrante della presente Convenzione e verranno affidate al soggetto indicato dall'Ente come responsabile operativo del progetto.
2. La Regione si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto, anche con il supporto di esperti esterni in affiancamento a tale Gruppo, e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. La Regione potrà avvalersi ed incaricare esperti esterni per le attività di coordinamento amministrativo contabile del progetto al fine di assicurare l'acquisizione e il mantenimento degli standard di rendicontazione finanziaria e di risultato richiesti dal DPA.

 5





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La Regione e l'Ente intraprendono ogni iniziativa ritenuta utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse.
5. L'Ente consentirà e agevolerà le eventuali attività di valutazione e controllo esterno costituendo questo vincolo per il mantenimento della presente Convenzione.

Art. 5

Oneri finanziari

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Sardegna UPB S05.03.008 – Cap. SC05.0700 per una somma omnicomprensiva pari ad € 39.600,00 (euro trentanovemilaseicento/00).

Art. 6

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione e relativamente alle attività di reinserimento indicate nella lettera di concessione del finanziamento allegata alla presente convenzione e che della stessa fa parte integrante, è stabilito a favore dell'ente un finanziamento omnicomprensivo di € 39.600,00 (euro trentanovemilaeseicento/00) per sostenere le spese di realizzazione degli obiettivi ivi indicati. Tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:

a. . una quota pari al 60% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogata entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'articolo 2, comma 2. La prima *tranche*, pertanto, potrà essere utilizzata per coprire i costi delle attività per un periodo non inferiore a 6 mesi. In caso di economie esse potranno essere utilizzate nel periodo successivo fino a totale esaurimento della quota di questa prima *tranche*;

b. una quota pari al 40% dell'importo totale finanziato verrà erogata all'inizio del secondo anno di attività a fronte della valutazione positiva da parte della Regione dei risultati raggiunti (valutazione che avverrà sulla base della congruità fra la spesa sostenuta e i dati dichiarati ogni semestre con l'invio della scheda relativa alle attività di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

reinserimento) e della rendicontazione finanziaria inviata dall'Ente, che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del *budget* assegnato con la prima *tranche* del finanziamento. La seconda *tranche* quindi potrà essere utilizzata per coprire i costi delle attività per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Il finanziamento è concesso all'Ente al fine di coprire le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc..) in copia conforme all'originale, al fine di poter verificare:

- a. l'effettivo sostenimento delle spese;
- b. la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute;
- c. il rispetto delle percentuali di spesa prescritte nel Bando all'articolo 11 lettere a), c), d), e).

3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nella ridefinizione del piano economico ai sensi dell' art. 3, lettera d) della presente Convenzione.

4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Ente committente.

5. Il pagamento della seconda *tranche*, sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria completa di scheda *standard* di rendicontazione (.xls scaricabile dal sito della Regione Autonoma della Sardegna) relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul conto corrente predichiarato e intestato all'Ente. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata all' indirizzo indicato all'articolo 3 della presente Convenzione.

7
E



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli e/o vincoli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale della Regione, secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema della presente Convenzione che verranno individuati dalla Regione anche su proposta dell'Ente e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

8. In caso di non raggiungimento degli obiettivi con spese a valere sulla seconda *tranche*, entro la scadenza del progetto, l'Ente si impegna a restituire eventuali finanziamenti erogati in una quota proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi, che sarà calcolato dalla Regione sulla base dei report di fine attività.

Art. 7

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, l'Ente entro trenta 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette alla Regione una rendicontazione di risultato in *progress* (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute utilizzando la scheda *standard* di rendicontazione (.xls scaricabile dal sito della Regione Autonoma della Sardegna), pena la sospensione della presente Convenzione.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre l'Ente trasmette alla Regione, ai sensi e nelle forme indicate nell' art. 3, lettera e), nonché art. 6, comma 2, della presente Convenzione, una rendicontazione di risultato ed una rendicontazione finanziaria in triplice copia conforme all'originale, delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione della presente Convenzione e recupero delle somme erogate dalla Regione e non ancora spese dall'Ente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato .xls scaricabile sul sito della Regione Sardegna nell' area dedicata al progetto Reli e nello specifico dovranno essere utilizzati e riportati gli indicatori relativi ai processi di reinserimento sociale e lavorativo.

4. Tutte le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nel "Vademecum per rendicontazione" e nel formato *standard* di rendicontazione (.xls) che verrà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.

5. Tutte le rendicontazioni di risultato e finanziarie dovranno sempre essere trasmesse in copia conforme, sia in formato cartaceo (tre copie) sottoscritte e siglate in ogni parte ed inviate all'indirizzo indicato all'art. 3 della presente Convenzione, che in formato elettronico (.pdf) complete di scheda standard di rendicontazione (.xls scaricabile dal sito della Regione Autonoma della Sardegna) al seguente indirizzo e-mail: **san.politichesociali@regione.sardegna.it** o su supporto elettronico.

6. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nella presente Convenzione potranno essere apportati adattamenti agli obiettivi di progetto ed al piano finanziario (fermo restando l'importo complessivo e il numero di inserimenti indicati nella lettera di concessione del finanziamento). Gli adattamenti, a condizione che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto, devono essere comunicati a firma del responsabile del progetto dell'Ente alla Regione, che si riserva la facoltà di formulare parere negativo entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di non risposta, trascorso tale termine, la proposta si intenderà accettata.

Art. 8

Norme regolatrici dell'Accordo

1. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della pubblica amministrazione.

9
16



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I risultati prodotti dalle attività della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Ente, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza che ciò dia diritto all'Ente di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dalla presente Convenzione. E' escluso all'Ente l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'Ente, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare, per il Dipartimento per le Politiche Antidroga, l'Ente in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno pertanto prevedere, previa formale autorizzazione, la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA nonché il logo della Regione Autonoma della Sardegna.

3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 7 e articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.

4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto della presente Convenzione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione della Regione da parte dell'Ente fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile – tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le politiche antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento per le politiche antidroga.

Art. 9

Esiti del Progetto e pubblicazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Gli elaborati di cui alla presente Convenzione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente potrà utilizzare tali dati secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2.

Art. 10

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'Ente. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dalla Regione, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento per le Politiche Antidroga o suo delegato.

Art. 11

Responsabilità

1. La Regione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente.

2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.

3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 12

Recesso, risoluzione e penalità

1. La Regione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, richiedendo all'Ente le spese non sostenute ed ammissibili e/o revocabili, ma solo a fronte



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dalla Regione in relazione alla presente Convenzione, con rinuncia da parte dell'Ente ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.

2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'Ente la Regione si riserva la possibilità di recuperare le somme ancora non spese, salvo l'esistenza di regolari proroghe.

3. La presente Convenzione si rescinde:


- per mancata comunicazione formale di "avvio attività";
- per inadempienza o per non realizzazione degli obiettivi indicati nella lettera di concessione del finanziamento;
- per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dalla presente Convenzione;
- per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 7 della presente Convenzione.

La Regione invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale dell'Ente. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, la Regione potrà rescindere la presente Convenzione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dalla Regione ai fini progettuali fino a quel momento eseguite.

Art. 13

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente accordo, il Foro competente è quello di Cagliari.

 12





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La presente Convenzione è formata da:

- 1) n. 13 articoli e n. 13 pagine;
- 2) n. 1 allegati (copia lettera di concessione del finanziamento).

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle
Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione sociale

Il direttore del Servizio

Marika Batzella

Per l'Azienda Sanitaria Locale Verbania-Cusio-Ossola

Il legale rappresentante



Allegati:

- 1) copia lettera di concessione del finanziamento